

Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Veterinaria (S.I.C.E.V.)

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore), l'Associazione "Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Veterinaria" (S.I.C.E.V.), con sede presso l'indirizzo scelto dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Scopi e attività

L'Associazione è un ente non commerciale che persegue finalità scientifiche e culturali, in particolare la promozione e lo sviluppo dello studio e della ricerca scientifica relativi all'attività della chirurgia per via endoscopica e delle altre tecnologie inerenti allo sviluppo di questa branca chirurgica. L'attività verrà svolta mediante l'organizzazione di congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc., nel settore degli animali tutti, sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 3

Membri dell'Associazione

Sono membri effettivi dell'Associazione i soci fondatori, che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soci ordinari, vale a dire i medici veterinari e gli studenti delle facoltà universitarie di medicina veterinaria iscritti all'ultimo anno, che ne facciano richiesta.

Lo status di socio ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per effetto del versamento del contributo annuale associativo.

I soci hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive.

Tutti coloro che si siano distinti particolarmente per l'attività scientifica nel settore della chirurgia per via endoscopica e delle altre tecnologie inerenti allo sviluppo di questa branca della chirurgia o che abbiano contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione possono essere nominati "soci onorari", previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

A tutti i soci è fatto obbligo di osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Ammissione

Le domande di ammissione dei nuovi soci devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Contributo annuale

Ciascun socio si impegna a corrispondere all'Associazione il proprio contributo associativo annuale all'atto dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno entro il mese di gennaio.

La quota associativa annuale dovuta dai soci sarà determinata al termine di ciascun anno sociale dal Consiglio Direttivo, sulla base del consuntivo approvato.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le diverse categorie di soci.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale entro il mese di gennaio di ciascun anno comporta la perdita della qualità di socio.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Morosità;
- c) Indegnità;
- d) Decesso.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato scientifico.

I componenti degli Organi dell'Associazione devono essere soci dell'Associazione.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale.

È ammessa la delega ad altro socio, sottoscritta in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può cumulare più di due deleghe.

Articolo 9

Adunanze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea dei soci si riunisce altresì, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità o per delibera del Consiglio Direttivo.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

Articolo 10

Convocazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente, mediante avviso postale o telematico o pubblicata sui canali Web dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo dell'adunanza, del giorno e dell'ora fissati per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad 8 giorni.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei soci è preseduta dal Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza con voto palese; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Le modalità di voto sono stabilite dal presente statuto, a meno che l'Assemblea medesima decida all'unanimità di provvedere diversamente.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea dei soci

Sono competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) La nomina e la revoca degli organi sociali;
- b) La nomina e la revoca, quando previsto del soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) L'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- d) L'approvazione delle modifiche dello Statuto proposte del Consiglio Direttivo;
- e) La delibera di scioglimento dell'Associazione e di nomina dei liquidatori;
- f) La ratifica del contributo associativo annuale che ciascun socio dovrà versare a norma dell'art. 5 del presente statuto;

Delle adunanze dell'Assemblea dei soci e delle delibere assunte viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque Consiglieri eletti con voto palese a maggioranza dall'Assemblea dei soci; in particolare, l'Assemblea dei soci nomina il Presidente, il Vicepresidente. Le figure di Segretario, Tesoriere vengono deliberate nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti.

A questi si aggiunge la figura del Past President che collabora alle attività della società grazie all'esperienza del mandato precedente. Il Past President non ha diritto di voto nei lavori del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni; il mandato è rinnovabile solo due volte, per un massimo di 3 mandati.

Articolo 14

Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne facciano richiesta almeno due componenti, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, ai fini della loro validità, vengono convocate dal Presidente a mezzo e-mail, PEC o lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima, precisando l'ordine del giorno.

Delle riunioni e delle deliberazioni, viene redatto processo verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, determinando le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitali, senza limitazioni;
- b) compilare l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per i soci;
- c) esaminare e approvare la proposta di bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- d) proporre all'Assemblea dei soci il contributo associativo annuale che dovrà essere versati dai singoli soci all'Unione, a norma dell'art. 5 del presente statuto;
- e) approvare l'eventuale organico ed il regolamento o il contratto di lavoro del personale dipendente ed il regolamento dei servizi;
- f) ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
- g) provvedere all'assunzione, alla promozione ed al licenziamento di eventuali dipendenti o collaboratori;
- h) nominare rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, istituzioni e commissioni;
- i) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- j) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
- k) deliberare l'istituzione di Delegazioni Regionali o Provinciali.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente.

Articolo 16

Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, con voto palese espresso a maggioranza dei presenti; il suo mandato dura in carica 3 anni ed è rinnovabile solo due volte, per un massimo di 3 mandati.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. A tale scopo viene prevista una tutela a copertura di eventuali spese legali.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.

Articolo 17

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei soci, con voto palese espresso a maggioranza dei presenti; il suo mandato dura in carica 3 anni ed è rinnovabile solo due volte, per un massimo di 3 mandati.

Il Vicepresidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18

Segretario

Il Segretario sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'Associazione e ne regola l'attività, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, firma unitamente al Presidente tutti i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Segretario esercita le attribuzioni del Presidente.

Articolo 19

Tesoriere

Il Tesoriere gestisce le finanze dell'Associazione. In particolare, controlla le entrate e le uscite, incassa i contributi associativi annuali, riceve le donazioni o sponsorizzazioni e si occupa di tutti i pagamenti necessari per l'associazione.

Inoltre, assicura che tutte le transazioni finanziarie siano registrate correttamente, controlla la liquidità, gestisce il flusso di cassa e può essere responsabile degli investimenti, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Mantiene i contatti con le banche per la gestione dei conti correnti e di eventuali finanziamenti. Redige con criteri di trasparenza il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, assicurando che la gestione finanziaria dell'Associazione sia in linea con le normative fiscali e con quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), vale a dire quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 150.000,00 €;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 300.000,00 €;
- c) almeno 7 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Articolo 21

Organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), vale a dire quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.500.000,00 €;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 3.000.000,00 €;
- c) almeno 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Articolo 22

Delegazioni Provinciali e Regionali

Il Consiglio Direttivo, può nominare propri Delegati in ogni Provincia ed in ogni Regione.

Tali delegati hanno il compito di favorire il raggiungimento degli scopi statutari

dell'Associazione all'interno del territorio di loro competenza ed allargare la base associativa. Dipendono direttamente dal Presidente e possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

Durano in carica 3 anni, con mandato rinnovabile.

Articolo 23

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da due a sei membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il CS nomina al proprio interno un **Coordinatore**, che funge da referente con il CD.

Il Comitato Scientifico studia e approfondisce tematiche relative allo sviluppo della ricerca scientifica inerenti all'attività della chirurgia per via endoscopica e delle altre tecnologie di questa branca chirurgica; propone temi, attività ed approfondimenti al Comitato Direttivo, che se ne riserva l'approvazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni, con mandato rinnovabile.

Articolo 24

Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi associativi annui;
- c) dalle eccedenze dei rendiconti annuali.

Articolo 25

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altra contribuzione.

Articolo 26

Amministrazione dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazioni; senza limitazioni, determina le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Articolo 27

Bilancio dell'Associazione

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 28

Modifiche statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria, con voto palese a maggioranza dei presenti.

Articolo 29

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto palese della maggioranza dei presenti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, essa devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 30

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto è redatto nella forma della scrittura privata non registrata.

Articolo 31

Conflitto d'interessi

Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, in un'ottica di massima tutela degli interessi dell'Associazione, in ogni ipotesi di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, quando l'interesse finanziario o di altra natura di un socio o di un componente di qualsiasi organo dell'Associazione può interferire con l'interesse primario dell'Associazione, il soggetto interessato deve astenersi dalle votazione e dal prendere parte alla discussione, pena l'annullamento delle decisioni.

Il conflitto d'interessi può sorgere anche indirettamente, quando l'interesse in conflitto sia riconducibile ad un familiare o ad altro soggetto od organizzazione sulla base di legami personali o professionali.